

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA SU FONDI EROGATI DALLA FONDAZIONE VIALLI E MAURO ONLUS PER RICERCHE INERENTI ALLA GENETICA DELLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA SPORADICA IN RAPPORTO AL CALCIO DA SVOLGERSI NEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLO STATUTO DI ATENEIO.

Art. 1

Il Dipartimento di Neuroscienze bandisce una borsa di studio dell'importo di Euro 40.000 onnicomprensivi della durata di 24 MESI destinata a cittadini italiani o di paesi comunitari in possesso di Laurea Magistrale in Biologia.

Sono ammessi cittadini di paesi extracomunitari a condizione che esistano accordi bilaterali nel campo della ricerca scientifica tra l'Italia e il paese di provenienza del candidato.

La borsa sarà destinata al completamento della formazione scientifica del vincitore nel settore della genetica delle malattie multifattoriali, in particolare della Sclerosi Laterale Amiotrofica in rapporto all'attività sportiva in ambito calcistico.

Art. 2

L'importo della borsa sarà corrisposto in rate mensili posticipate, previa dichiarazione del responsabile scientifico sul corretto svolgimento dell'attività da parte del borsista.

Art. 3

La borsa di studio é assegnata tramite concorso pubblico per titoli integrato da un colloquio inteso ad accertare l'idoneità del candidato all'attività di studio e di ricerca.

Art. 4

Il colloquio verte su argomenti connessi a conoscenze di base di
e si svolgerà il giorno 200.. alle ore presso il Dipartimento di Neuroscienze Via Cherasco 15 1° piano.

I titoli sono valutati dalla Commissione in base ad un punteggio preventivamente stabilito prendendo in considerazione:

- voto finale del titolo di studio richiesto;
- esperienza precedente del candidato nel settore di ricerca oggetto del colloquio

- pubblicazioni nello specifico settore di ricerca.
- altri titoli accademici e scientifici;
- conoscenza delle lingue straniere;

Art. 5

La Commissione é composta da:

- Direttore del Dipartimento (o suo sostituto)
- Responsabile Scientifico della Ricerca
- Assistente alla Ricerca
- Segretario Amministrativo o suo delegato.

Art. 6

Il bando della borsa sarà esposto presso l'albo pretorio dell'Università degli Studi di Torino benché presso l'albo pretorio del Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Torino. Sarà inoltre reso pubblico attraverso il sito internet dell'Università degli Studi di Torino. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Neuroscienze, Via Cherasco 15, 10126 Torino, e dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data del bando. Per le domande inviate a mezzo posta raccomandata fa fede la data del timbro postale. Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- 2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico;
- 4) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario quali condanne abbia riportato;
- 5) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio militare;
- 6) di essere cittadino italiano o di altro paese comunitario o extracomunitario. In quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia del trattato di reciprocità tra l'Italia e il Paese di provenienza del candidato.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate:

- a) un curriculum vitae;
- b) le pubblicazioni;
- c) gli altri titoli scientifici o accademici;

Art. 7

Al termine dei lavori la commissione é tenuta a formulare la graduatoria generale di merito.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può essere messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8

Le borse di studio sono conferite mediante comunicazione scritta. A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i vincitori devono far pervenire al Direttore del Dipartimento una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa entro il termine stabilito dal Direttore stesso e comunque non oltre i successivi trenta giorni, salvo diverso accordo.

Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa deve inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la sua responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello stato e di enti pubblici.

In caso di non accettazione la borsa è conferita secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 9

Le borse sono comprensive del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria contro gli infortuni e i rischi professionali, compreso il rischio di itinere, che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie nonché all'esterno di esse, se autorizzate, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista dovesse provocare.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 10

Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di ricerca e di studio conferite dallo stato o da altri enti pubblici. Il loro godimento è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico.

Le borse possono essere rinnovate per un periodo complessivo non superiore a 2 anni in presenza di disponibilità finanziaria, con delibera del Consiglio di Dipartimento.

L'importo delle borse, dedotto l'eventuale costo per la copertura assicurativa, é assimilato a reddito di lavoro dipendente e come tale soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche con ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R 600/73.

Art. 11

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

L'attività di ricerca comporta un impegno rapportato ad anno non inferiore a 1.000 ore, all'interno della struttura nonché di missione autorizzata all'esterno di esse.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione scientifica sull'attività svolta.

I risultati delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università. Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento citando l'ente finanziatore e l'Università.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso nonché dei regolamenti universitari potrà comportare, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Dipartimento, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di cui al regolamento universitario e di legge vigenti in materia di borse di studio universitarie.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI NEUROSCIENZE
(Filippo Bogetto)

BANDO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL

.....

DATA DI AFFISSIONE ALL`ALBO DEL DIPARTIMENTO: